



COMUNE DI RODÌ MILICI

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

AVVISO

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09/03/2020, relativo alle misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19;

Vista l'ordinanza n. 3 e 4 del 08/03/2020 del Presidente della Regione Siciliana;

SI COMUNICA

- 1) **E' vietata** ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- 2) **Di evitare** ogni spostamento delle persone fisiche in entrata ed in uscita dal Comune di residenza o domicilio, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute, i quali dovranno essere eventualmente giustificati tramite autocertificazione;
- 3) Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37.5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando telefonicamente il proprio medico curante;
- 4) **DIVIETO ASSOLUTO** di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla quarantena o risultati positivi al virus;
- 5) **sono sospese** tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi e gli spettacoli, ivi inclusi quelli ludici, cinematografici, teatrali e religiosi, svolti in ogni luogo, sia Pubblico che Privato;
- 6) **sono sospese** le attività di Pub, Scuole di Ballo, Sale Giochi, Sale Scommesse, Sale Bingo, Centri benessere;
- 7) **restano sospese** le attività dell'Asilo Nido Comunale e dei Centri diurni per anziani;
- 8) **L'apertura dei luoghi di Culto** è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;
- 9) **sono consentite** le attività di ristorazione e bar dalle 06:00 alle 18:00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. E' consentito il servizio d'asporto;
- 10) **sono consentite** le attività commerciali diverse da quelle citate nei precedenti punti, a condizione che il gestore garantisca l'accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza le richiamate strutture devono essere chiuse al pubblico;

LA CHIUSURA NON E' DISPOSTA PER FARMACIE E PUNTI VENDITA DI GENERI ALIMENTARI, che dovranno garantire misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di

persone nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione.

Si ribadisce inoltre

- che, a partire dal **QUATTORDICESIMO GIORNO ANTECEDENTE ALLA DATA DEL 08 MARZO 2020, chiunque abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, o sia transitato e abbia sostato nei territori della Regione Lombardia E Delle Province Di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti, Alessandria, Novara, Verbanio-Cusio-Ossola e Vercelli, DEVE COMUNICARE TALE CIRCOSTANZA AL COMUNE, AL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DELL'AZIENDA SANITARIA COMPETENTE PER TERRITORIO NONCHÉ AL PROPRIO MEDICO DI BASE OVVERO AL PEDIATRA DI LIBERA SCELTA, E PORSI IN AUTOISOLAMENTO FIDUCIARIO PER I 14 GIORNI DALL'ARRIVO CON DIVIETO DI CONTATTI SOCIALI, DI SPOSTAMENTO, DI VIAGGI E DI RIMANERE RAGGIUNGIBILE PER OGNI EVENTUALE ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA;**
- che la mancata osservanza dagli obblighi previsti dai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e dalle Ordinanze Presidente della Regione Siciliana comporterà le conseguenze sanzionatorie previste dall'**ARTICOLO 650 DEL CODICE PENALE** se il fatto non costituisce reato più grave.

Rodi Milici lì, 10/03/2020



IL SINDACO

EUGENIO ALIBERTI